

RISPOSTA al QUESITO:

La legge di stabilità recita:

3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella **zona sismica 3 di cui all'ordinanza** del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

L'Ordinanza 3274 stabiliva i criteri di zonazione (allegato 1 all'Ordinanza) in base alle accelerazioni e al punto h) dell'all.1 parlava di un elaborato di riferimento su scala nazionale per la definizione delle accelerazioni: vedi sotto.

- g) Le valutazioni di a_g andranno aggiornate periodicamente, in relazione allo sviluppo delle metodologie di stima della pericolosità sismica e dei dati utilizzati dalle medesime.
- h) Devono essere evitate situazioni di forte disomogeneità nelle zone sismiche ai confini tra regioni diverse. A tal fine, l'individuazione delle medesime dovrà tenere conto di un **elaborato di riferimento compilato in modo omogeneo a scala nazionale, secondo i criteri esposti più sopra**. A partire da questo elaborato di riferimento, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche dovrà prevedere:
 - 1. La discretizzazione del medesimo con riferimento ai confini dei comuni. Questa operazione richiederà, ad esempio, di inserire in una zona o in un'altra i comuni attraversati da curve di livello di a_g , e di gestire la tolleranza di cui al punto d). E' opportuno a questo proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue avvenga sempre in maniera graduale, sia all'interno di ciascuna regione che al confine fra regioni diverse.
 - 2. L'eventuale definizione di sottozona, nell'ambito dello stesso comune, differenziate anche in relazione alle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche di dettaglio.

L'elaborato è l'allegato alle NTC2008 che fornisce il reticolo con le accelerazioni puntuali.

Il punto 3 dell'all.1 all'Ordinanza dava anche le istruzioni per la **Prima** applicazione della zonazione che poteva essere assunta uguale a quella del Gruppo di lavoro del 1997: vedi sotto

3 PRIMA APPLICAZIONE

- i) **In prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche sono individuate sulla base del documento "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, con le seguenti precisazioni:**
 - 1. I comuni ivi indicati come "non classificati" devono essere intesi come appartenenti alla zona 4.
 - 2. I comuni ivi indicati come appartenenti rispettivamente alla I, II e III categoria devono essere intesi come rispettivamente appartenenti alle zone 1, 2 e 3.
 - 3. Laddove il documento citato preveda per un comune già classificato il passaggio da una categoria a rischio più elevato ad una a rischio meno elevato, verrà mantenuta la categoria, e conseguentemente la zona, con rischio più elevato.
- l) **Sino all'avvenuta predisposizione del documento di cui al punto h), le Regioni possono utilizzare come elaborato di riferimento la mappa di cui al punto precedente. La tolleranza di cui al punto d) è in tal caso da considerarsi corrispondente a variazioni non superiori ad un livello di zona.**

Le zone sismiche di **Prima** applicazione erano elencate in un allegato all'Ordinanza: ad esempio Mantova era classificata in zona 4 e Brescia in zona 3.

La zonazione è prerogativa delle Regioni, come detto all'art 2 comma 1 dell'Ordinanza: vedi sotto

Art. 2.

1. Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica.

Quindi la zonazione da considerare è quella che viene definita dalle Regioni, non quella di prima applicazione dell'Ordinanza.

La Regione Lombardia si è dotata, sia pure in ritardo, di una classificazione amministrativa in linea con i criteri dell'Ordinanza: quindi è auspicabile possa usufruire dei contributi.